

Audizione

ASSOFONDIPENSIONE

Sul Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Senato della Repubblica

XIV° Commissione permanente – Politiche dell'Unione Europea

Roma, 28 febbraio 2019

Introduzione.

Gentile Presidente e gentili Senatori,

desideriamo in primo luogo ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione per aver convocato Assofondipensione nell'ambito di tale consultazione.

Assofondipensione è l'Associazione di rappresentanza dei Fondi Pensione Negoziali nati e alimentati dalla contrattazione collettiva del lavoro. Ciò, in ossequio alle leggi istitutive della previdenza complementare nel nostro Paese, dal D. Lgs n. 124 del 1993, al D.Lgs n. 252 del 2005. I primi Fondi Pensione Negoziali sono stati istituiti nel 1998, mentre l'Associazione è nata nel 2003 per l'accordo tra le confederazioni datoriali, a partire da Confindustria, Confcommercio, Confcooperative AGCI, LegaCoop e Confservizi, e quelle sindacali, cioè CGIL, CISL, UIL e UGL. Ad Assofondipensione oggi sono iscritti 30 Fondi Pensione Negoziali. In totale, i lavoratori che vi aderiscono, secondo gli ultimi dati pubblicati da COVIP, sono circa 3 milioni, per un valore di risparmio accumulato e destinato alle future prestazioni di circa 50 Mld di Euro.

Il Decreto per l'attuazione della Direttiva 2017/828, che segna intrinsecamente un'evoluzione della direttiva 2007/36/CE sugli Shareholders Rights, risulta essere un importantissimo strumento che potrà incidere, in maniera sostanziale, nelle dinamiche intercorrenti tra gli shareholders di natura istituzionale.

In primo luogo, si esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto da codesta Commissione per la realizzazione di un documento organico finalizzato alla sistematizzazione dei diversi aspetti connessi ad una politica di azionariato attivo che coinvolga, quindi, maggiormente gli investitori istituzionali nella vita delle società partecipate anche in un'ottica mirata a sostenere uno sviluppo nel rispetto dei criteri della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

A tal proposito occorre sottolineare come il provvedimento preso in esame non possa non essere funzionalmente e strutturalmente messo in relazione al Decreto Legislativo 147/2018 di attuazione della Direttiva 2016/2341 (IORP II).

Tale premessa appare rilevante nell'ottica di una complessiva ed organica ridefinizione del D.Lgs. 252/2005 che disciplina tutte le attività dei fondi pensione negoziali e che, alla luce delle novità introdotte dalla normativa IORP II, in alcuni aspetti già adempie a quanto prescritto dalla presente Direttiva oggetto di recepimento.

E' altresì necessario specificare, sempre in via preliminare, come le forme di previdenza complementare non attuino, se non in via residuale, l'esercizio del diritto di voto in quanto, nella loro qualità di investitori istituzionali con gestione delegata, operano definendo un'Asset Allocation Strategica lasciando ai gestori la fase relativa all'allocazione tattica delle risorse che è, *de facto*, più vicina all'analisi delle dinamiche economiche intraprese dalle società oggetto di interesse.

Nello specifico si sottolinea come le novità introdotte in merito alle "Politiche di impegno", con l'integrazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dell'articolo 124-quinques, possano creare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti da parte dei fondi pensione negoziali.

La politica di trasparenza nell'esercizio del diritto di voto è già presente nel D.Lgs. 252/2005 così come è presente, nel documento sulla politica di investimento, a mente dell'articolo 6 *ter* e *quater*, la gestione dei conflitti di interesse. Tale politica, inoltre, in base anche alle nuove determinazioni della IORP II è già pubblica e disponibile a tutti.

Oltre a ciò, in tema di impatto a lungo termine delle decisioni in ottica di fattori ambientali, sociali e di governo, sempre la richiamata normativa IORP II impone ai fondi pensione di comunicare ai propri iscritti tutte le informazioni necessarie in

merito compilando apposite sezioni nella Nota Informativa, nella Comunicazione Periodica e nei documenti di bilancio.

Le stesse considerazioni possono essere considerate valide in relazione alla comunicazione sulla strategia di investimento e agli accordi con i gestori. In merito a ciò si rileva come tutte queste informazioni sono già assolte dai fondi pensione in base a quanto è previsto dalla normativa di settore e per tale motivo appare fondamentale un raccordo tra le fonti.

Da ultimo si vuole porre all'attenzione di codesta Commissione la politica sanzionatoria presente nella nuova normativa. Il Decreto 252 già prevede l'applicabilità di sanzioni pecuniarie per i fondi pensione e tali sanzioni rientrano in un range (da 500 a 25.000 euro) che è stato valutato proporzionalmente in merito a specifici profili di violazione dei fondi stessi.

La nuova normativa, invece, prevede sanzioni che possono arrivare fino a 250.000 € in caso di inadempimento, senza il dettaglio delle specifiche violazioni sanzionate. Tali previsioni risultano palesemente sproporzionate sia nell'importo sia con riguardo alla mancata previsione della tassatività delle fattispecie di violazione.

CONCLUSIONI

L'atto di recepimento della normativa comunitaria, oggi oggetto di esame, rivolgendosi in via generale ed indistintamente a tutte le forme di previdenza complementare ad oggi esistenti in ambito europeo, crea, fondamentale, un'omologazione degli adempimenti. Crediamo sia importante, invece, mantenere un'attenta differenziazione degli obblighi previsti, attesa la diversità della natura dei fondi pensione negoziali rispetto a fondi aperti e PiP.

Riteniamo, pertanto, che nell'adozione del Decreto di recepimento non si possa prescindere da un'analisi comparata tra la normativa comunitaria e quella nazionale di settore in modo da scongiurare eventuali discrasie e sovrapposizioni legislative.

Per tutti questi motivi ci permettiamo di fare affidamento sul contributo al dibattito parlamentare che potrà venire da questa autorevole Commissione, affinché la proposta possa essere adeguatamente rivista e armonizzata nei punti di maggiore criticità e incoerenza con il nostro sistema complessivo, anche nell'ambito di una riflessione più ampia che assicuri interventi adeguati per il rilancio del secondo pilastro nel nostro Paese.

Vi ringraziamo per l'attenzione.